

Zeitschrift: L'educatore della Svizzera italiana : giornale pubblicato per cura della Società degli amici dell'educazione del popolo
Band: 24 (1882)
Heft: 14

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 30.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'EDUCATORE

DELLA

SVIZZERA ITALIANA

GIORNALE PUBBLICATO PER CURA DELLA SOCIETÀ DEGLI AMICI
DELL'EDUCAZIONE DEL POPOLO

SOMMARIO: L'art. 27 della Costituzione federale relativo alla pubblica istruzione. — Un atto generoso ed un pericolo. — La statistica dell'istruzione in Francia. — Legati a favore dell'educazione. — Lo scioperato. — Cronaca: *Esami; Seminario di Pollegio; Conto-reso governativo; Università e Politecnico; Le Commissioni esaminatrici; I danni dell'alcool.* — Concorsi scolastici.

L'articolo 27 della Costituzione federale relativo alla pubblica istruzione.

Sotto la presidenza del sig. Schenk, consigliere federale e direttore del Dipartimento dell'Interno, ebber luogo due conferenze in Berna — l'una dal 15 al 20 maggio, a cui parteciparono 12 uomini dediti alla scuola e rappresentanti la Svizzera tedesca, — l'altra, nei giorni 26 e 27 giugno, a cui intervennero i rappresentanti della Svizzera latina, cioè dei Cantoni di Vaud, Friburgo, Neuchâtel, Ginevra, Ticino e Giura Bernese. Abbiamo già annunciato che la parte italiana eravi rappresentata dal nostro concittadino prof. A. Avanzini.

La prima riunione discusse a lungo intorno ad uno schema o programma sottoposto dal sig. Presidente, basato su questi 5 punti fondamentali dell'istruzione primaria: *sufficiente — obbligatoria — gratuita — sotto la direzione esclusiva dello Stato — e non confessionale.*

Dalle sue deliberazioni uscì una serie di conclusioni o *postulati* che formarono poi oggetto di esame e discussione della seconda conferenza, la quale, a quanto leggesi nei giornali d'oltr'alpe, aderì in massima a quelle conclusioni, solo introducendovi qua e là alcune variazioni più di forma

che di concetto; come può rilevarsi da alcune note che opponiamo a questi cenni.

Siccome l'insieme di quelle deliberazioni sarà presto presentato alle Camere federali sotto forma di progetto di legge, perciò non riuscirà discaro ai nostri lettori di conoscerlo nel suo tenore integrale. Noi traduciamo quello adottato dalla Commissione tedesca.

I. ISTRUZIONE SUFFICIENTE.

A. Nozione ed estensione dell'istruzione primaria.

L'istruzione primaria deve fornire ad ogni fanciullo dello Stato la coltura generale preparatoria alla vita civile. Le scuole che danno questa istruzione sono dipendenti dalla costituzione federale e dalle leggi destinate ad assicurarne l'esecuzione.

Le altre scuole, che sono destinate a surrogare questa istruzione primaria, sono pure sottoposte alle esigenze della legge scolastica federale.

In caso di conflitto, il Consiglio federale decide se questo o quello stabilimento scolastico dev'essere assoggettato o meno a tali esigenze.

B. Condizioni d'un'istruzione primaria sufficiente.

a. *Formazione dei maestri.*

1. Ai Cantoni spetta la cura di vigilare a che i maestri ricevano una coltura generale solida e la preparazione teorica e pratica necessaria all'esercizio della loro vocazione.

Siffatta coltura generale il maestro la possiede quando è pienamente conoscitore di tutta la materia dell'insegnamento primario, e di più aggiunge il possesso anche di una delle altre lingue nazionali ⁽¹⁾. L'istruzione necessaria all'esercizio della vocazione educativa suppone pure lo studio della pedagogia e della didattica, nonchè delle scienze ausiliarie, unitamente alla *pratica* abilità nell'arte d'insegnare propriamente detta.

2. La Confederazione, veglia nel modo che le conviene, affinchè queste condizioni siano adempiute.

(1) La Commissione romanda s'accontenta degli *elementi* di una seconda lingua.

3. Alla Confederazione spetta la cura di far sì, che il trattamento dei maestri sia sufficiente, tenendo conto dei bisogni e delle circostanze locali.

b. Durata della frequentazione della scuola.

1. I Cantoni, dove la frequenza obbligatoria non è di 8 anni, e dove il numero delle ore di lezione è inferiore a 7000, faranno in modo che la scuola non rimanga al di sotto di questo *minimum*. — In questo calcolo di ore sono comprese le scuole obbligatorie di complemento. — Invece non deve aver luogo a detrimento di questo minimo la partecipazione degli allievi agli esercizi religiosi che si tenessero durante il tempo di scuola.

2. Nessun fanciullo sarà ammesso alla scuola primaria prima d'aver compiuti i sei anni d'età.

3. Le lezioni devono essere distribuite fra i corsi inferiori, medii e superiori, in guisa che il quinto delle lezioni stesse cada sul tempo che segue al sesto anno.

c. Frequenza della scuola.

I Cantoni vigilano affinchè la scuola venga frequentata regolarmente.

d. Numero degli allievi.

Quando il numero degli allievi istruiti da un solo maestro oltrepassa per tre anni di seguito la cifra di 70, la classe (scuola) dovrà essere divisa in due.

e. Mezzi d'insegnamento.

I Cantoni vegliano a che le scuole primarie siano provvedute dei mezzi d'istruzione e del materiale voluto dall'adottamento del principio dell'insegnamento intuitivo e progressivo.

Dalla Confederazione sarà preparato un piano normale di scuola per servire di direzione facoltativa ai Cantoni.

f. Rami d'insegnamento.

L'istruzione primaria sufficiente abbraccia i seguenti oggetti:

1. La lingua materna; 2. il calcolo colla contabilità e la geometria; 3. i rami detti *reali*: scienze naturali, geo-

grafia, storia; i rami *grafici*, *artistici* ecc.: scrittura, disegno, canto, ginnastica, lavori femminili ⁽¹⁾.

I Cantoni prendono le disposizioni necessarie relativamente all'istruzione religiosa. (Vedi V, p. 1).

II. ISTRUZIONE OBBLIGATORIA.

1. I Cantoni vegliano a che ogni fanciullo riceva l'istruzione primaria obbligatoria in una scuola pubblica.

2. In ogni comune deve trovarsi un'autorità preposta alla sorveglianza della frequentazione della scuola.

3. Al principio d'ogni anno sarà allestita e rimessa al docente la lista di tutti i fanciulli che sono in età di frequentare la scuola.

4. Alla legislazione dei Cantoni incombe la cura di procurare a chi spetta entro breve termine la nota de' fanciulli obbligati alla scuola.

5. È dovere del maestro di notare esattamente le assenze. Una mezza giornata vien considerata come un'assenza.

6. Le assenze sono di due specie: giustificate e non giustificate.

Le cause legittime di assenza sono: *a)* la malattia del fanciullo; *b)* il divieto di frequentar la scuola in occasione d'un'epidemia, od in virtù d'un certificato medico; *c)* i soccorsi da prestarsi ad un membro della famiglia, e la cui necessità sarà stata comprovata da un medico; *d)* circostanze di famiglia, che del resto non possono e non devono servire di motivo legittimo d'assenza se non per due giorni; *e)* il cattivo tempo e le cattive strade, soprattutto se trattasi di fanciulli d'una salute delicata; *f)* circostanze ed avvenimenti impreveduti che devono essere menzionate nel libro delle assenze.

7. Le autorità locali sono tenute ad agire con avvisi e punizioni contro i genitori ed i tutori che non facessero il proprio dovere. — Le punizioni devono essere applicate in guisa da ottenere il loro scopo.

8. Quando in un circondario scolastico si trova un contingente di 20 fanciulli almeno che devono percorrere quattro chilometri per recarsi alla scuola, o quando questi fanciulli dimorano a 2 o 3 chilometri di distanza gli uni dagli altri, il cantone cui riguarda può essere invitato a sepa-

(1) La seconda Commissione aggiungerebbe una buona istruzione civica.

rare quel circondario in due, ed a fondare un'altra scuola. — Se le circostanze locali lo esigono, la Confederazione può contribuire con una sovvenzione allo stabilimento di questa seconda scuola ⁽¹⁾.

9. È dovere delle autorità scolastiche e delle commissioni dei poveri d'intendersi colle Società di beneficenza per provvedere i fanciulli poveri delle vestimenta e della nutrizione necessarie.

10. Ai Cantoni incombe la cura di vegliare affinchè le case scolastiche rispondano, quanto alla loro ubicazione ed alla loro distribuzione interna, ai precetti dell'igiene.

III. GRATUITÀ.

Per *gratuità* bisogna intendere non soltanto l'abolizione delle tasse scolastiche, ma l'obbligo da parte dei Cantoni di fornire, col materiale della scrittura e del disegno, i libri di scuola: questi ultimi però una volta tanto ⁽²⁾.

IV. DIREZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO.

1. Si dà il nome di *scuole pubbliche* a quelle che sono mantenute in tutto o in parte a spese dello Stato o di corporazioni riconosciute dallo Stato.

2. La frequenza d'una scuola pubblica non può essere dipendente da questa o quella comunità religiosa.

3. Non si può esigere dai direttori d'una scuola ch'essi appartengano ad una data chiesa, o ad una credenza o professione di fede determinata.

4. Le corporazioni religiose nulla hanno a vedere nella direzione della scuola.

5. La direzione d'una scuola pubblica non può nè in tutto nè in parte esser rimessa ad un'autorità ecclesiastica o ad un rappresentante di lei, come tale.

6. L'organizzazione d'una scuola pubblica non può, in quanto concerne i programmi d'insegnamento, il metodo,

(1) La seconda Commissione alza a 25 il numero degli scolari, e sopprime ogni sussidio federale. Invece vorrebbe che le autorità politiche siano tenute ad aiutare le autorità scolastiche nel caso che bisognasse chiudere in uno stabilimento speciale degli alunni, la cui condotta esercitasse un'influenza deleteria sui loro condiscipoli.

(2) La Commissione romanda vorrebbe che i libri forniti agli allievi poveri rimanessero proprietà della scuola.

la fissazione delle ore ed i mezzi d'istruzione, nè in qualsiasi altra guisa, dipendere in tutto od in parte da un'autorità ecclesiastica, da uno stabilimento o da una congregazione che ha un carattere confessionale.

7. Nell'insegnamento pubblico non si possono impiegare che maestri o maestre dichiarati capaci dallo Stato, sola autorità competente, giusta le prescrizioni fissate dalla legge.

8. I maestri e le maestre che, in ciò che riguarda il servizio della scuola od una parte di questo servizio, avessero dipendenza da un'altra autorità o direzione che non è lo Stato, e rivestissero un carattere ecclesiastico, non possono essere ammessi all'insegnamento.

9. Chiunque vuol fondare una scuola privata deve ottenerne l'autorizzazione dallo Stato.

10. Riguardo alla direzione delle scuole private sono applicabili gli articoli 7 e 8 delle disposizioni adottate per le scuole pubbliche.

11. Le scuole private sono sottoposte allo Stato come le pubbliche in quanto concerne le disposizioni che regolano ciò che si riferisce all'istruzione sufficiente ed obbligatoria.

12. I mezzi d'istruzione impiegati nelle scuole private non devono contenere nulla che possa turbare la pace fra gli aderenti delle diverse confessioni, e devono esser sottomessi alla sanzione dello Stato.

V. SCUOLA NON CONFESSIONALE.

1. L'insegnamento religioso dato nella scuola primaria non deve rivestire un carattere dogmatico ⁽¹⁾. L'insegnamento di questo genere è dato fuori del tempo della scuola dagli ecclesiastici delle diverse confessioni.

2. La frequenza ai corsi di religione è facoltativa. Un fanciullo non può essere costretto a seguire un insegnamento religioso od a fare un atto religioso contro la volontà de'suoi parenti o tutori.

3. Non dev'essere introdotto nella scuola nessun libro che in qualsiasi modo od in qualche passo fosse di natura da far cadere il disprezzo sopra la credenza od il culto d'una confessione, o tendesse a presentarli come falsi e

(1) La seconda Commissione vorrebbe si dicesse che questo insegnamento non sarà principalmente di natura storica.

condannevoli. Nel corso dell'insegnamento nulla dev'essere detto che ferisca le convinzioni religiose degli aderenti di questa o quella confessione.

4. I libri e gli opuscoli da cui alita lo spirito confessionale sono proscritti dalla scuola, e nulla vi si deve fare che senta la propaganda od il proselitismo nell'interesse d'una confessione particolare.

Il programma del cons. federale Schenk, ed i postulati delle due Commissioni della Svizzera tedesca e della Svizzera latina vennero trasmessi ai Governi cantonali, informandoli in pari tempo d'aver ordinato un'inchiesta nei Cantoni per raccogliere materiali dal punto di vista dei postulati medesimi. I Cantoni sono invitati a facilitare il lavoro dei così detti *esperti* (pel Ticino i sig.^{ri} prof. Avanzini ed ispettore Landolt); i quali dovranno anzitutto occuparsi delle questioni relative alla direzione esclusivamente esercitata dallo Stato, ed all'insegnamento non confessionale. I loro rapporti dovranno essere trasmessi al Dipartimento al più tardi entro il 30 settembre. In seguito avrà luogo una conferenza generale.

Noi ci limitiamo intanto a far la parte del cronista; ma ci riserbiamo di esporre a miglior tempo le nostre viste tanto sull'insieme del programma quanto sopra alcuni suoi punti, che non incontrano, così come sono, tutta la nostra simpatia. Vedremo come saranno sviluppati nel progetto eventuale di una legge da sottoporre alle Camere federali; e allora sarà forse più opportuna la discussione.

Un atto generoso ed un pericolo.

La legge scolastica del 4 maggio — ultimo giorno della sessione primaverile del Gran Consiglio — contiene i seguenti dispositivi:

« Art. 238. Allo scopo d'incoraggiare la Società di mutuo soccorso fra i Docenti ticinesi, lo Stato assegna tutti gli anni nel preventivo la somma di fr. 1000, *ritenuto che il Consiglio di Stato abbia un suo rappresentante* NELLA DIREZIONE, e che la Società rassegni ogni anno il rendiconto di sua gestione al Consiglio di Stato.

« Art. 239. La Società stessa sarà eziandio in obbligo di comunicare al Governo, per la voluta approvazione, ogni modificazione, aggiunta o variazione che intendesse di introdurre nello Statuto organico d'associazione, *e di astenersi da qualunque manifestazione politica* ».

Questi articoli sono la riproduzione quasi letterale del decreto legislativo 19 dicembre 1861, anno di fondazione della Società; ciò che ne differisce è la cifra, che fin quì era di fr. 500, non che le condizioni riportate *in corsivo*.

La Società di mutuo soccorso non può che essere grata al Gran Consiglio, il quale accettando la proposta della sua Commissione (dico così perchè il Progetto governativo manteneva le disposizioni anteriori) abbia mostrata la buona intenzione di favorirne sempre più il florido sviluppo; ed io sono fra i più sinceri encomiatori di questo atto generoso. Ma nel tempo stesso che applaudo alla Suprema Autorità della Repubblica, insinuavasi e prendeva radice nell'animo mio un vivo timore, originato dall'imposta condizione « che il Consiglio di Stato abbia un rappresentante nella *Direzione* » della Società. Io credo che tanto chi l'ha introdotta nell'articolo come i Deputati che l'accettarono senza discussione (eran già sulle mosse per irsene alle case loro) non ne abbiano abbastanza ponderata la gravità; altrimenti l'avrebbero lasciata fuori, sicuri di rendere il dono ben più gradito a tutti i membri del Sodalizio che vollero favorire.

Non temo, m'affretto a dirlo per non essere frainteso, la presenza d'un individuo qualsiasi nella Direzione della nostra Società, nè pongo in dubbio la capacità e la probità *personale* d'alcun membro del Governo, nè di chi fosse designato a rappresentarlo: protesto fin d'ora contro qualunque insinuazione che tendesse a dare questo significato alle mie parole. Ciò ch'io temo è l'intromissione dello *Stato* nell'amministrazione d'un sodalizio tutto privato, che nacque per privata iniziativa, potè vivere e raggiungere felicemente la sua meta in grazia della fede e della costanza de'suoi membri, i quali, se con riconoscenza accettarono sempre le elargizioni da qualunque parte venissero, non avrebbero acconsentito mai a rinunciare per corrispettivo al carattere di società privata e libera nella quale intesero di collegarsi.

Se lo Stato avesse posta una simile condizione fin da principio, sono certo che la Società, benchè nascente e bisognosa, avrebbe fatto istanza per revocarla, od in caso diverso, avrebbe rinunciato al sussidio. Per lui devono bastare le condizioni del rendiconto della gestione, e della riserva d'approvare o meno le modificazioni che si introducessero nello Statuto sociale: condizioni a cui da venti anni si è scrupolosamente ossequiato; prova la pubblicazione sempre avvenuta nel *Foglio Ufficiale* degli annui contoresi. Per incoraggiare la Società, e per assicurarsi che il sussidio erariale è bene applicato, non occorre di più. Aggiungerò che il Governo, il quale annoverava quasi sempre qualche suo membro fra i *soci onorari*, era pur rappresentato bene spesso nelle assemblee sociali; — come era invitato a farlo quando nessun consigliere di Stato onorava del suo nome l'albo sociale, — e come può farlo oggidì, che fra i detti soci conta l'on. Direttore della Pubblica Educazione.

D'altra parte i governi han già troppe tendenze ad estendere le loro attribuzioni, ossia a *centralizzare*, per ciò che si riferisce alla pubblica amministrazione; e queste tendenze, siano esse sul campo federale o cantonale, riescono sempre nocive o pericolose, in quanto neutralizzano, mi si passi il termine, le attive forze private ed individuali, e contrastano colla vita repubblicana e colle democratiche istituzioni che ne emanano.

Non voglio poi, nè posso menomamente dubitare che la nuova condizione che si esige abbia neppure l'ombra d'un atto di sfiducia verso l'amministrazione della Società: nulla, affatto nulla ne lo potrebbe giustificare: se un voto dovesse invece venir espresso dalle autorità del paese, non potrebb'essere che di piena fiducia, quale per venti volte fu nelle annuali assemblee spontaneamente ed unanimemente manifestato dalla Società medesima.

Non punto giustificata è neppure la seconda delle nuove condizioni — l'astensione dalla politica. Nessun atto, nessuna risoluzione di tal natura ebbe mai luogo da parte della Società, come tale; e qualunque socio può farne fede. Nel suo seno conta individui d'ogni colore politico; appartengono a diversi partiti i soci sussidiati; e tanto la sua Direzione, quanto le proprie adunanze si sono sempre ben guardate da tutto che potesse avere l'apparenza di una « manifestazione politica ».

Sapete invece quando sarà più facile che la politica s'infiltri anche negli atti e negli animi della Società dei Docenti? Quando un'autorità politica qualunque avrà trovato modo di farvi entrare la sua influenza. Da noi, e lo dico senza far distinzione alcuna, il Governo è anzitutto un emblema politico, è l'emanazione di un partito in maggioranza; ed è naturale che viva dell'ambiente in cui è nato. È una disgrazia, che il patriottismo dovrebbe scongiurare, e che ogni buon cittadino vede e deplora; ma non è per questo meno reale.

Orbene, fossevi anche solo questo motivo, io dico che la Società, che vuole realmente conservarsi estranea alla politica onde vivere a lungo, dovrebbe far istanza a che non abbia luogo alcuna diretta ingerenza dello Stato nella sua amministrazione.

A chi poi bene considera le cose, e tien conto delle condizioni della vita pubblica del nostro Cantone, non può che farsi palese una tal quale contraddizione che esiste fra il voler *escludere* la politica dalla Società e l'*introdurci* in pari tempo la mano dello Stato, vale a dire della politica!....

Ma per ora basta. La Società giudicherà nella sua saggezza quale debba essere in questa emergenza il contegno più conveniente al suo avvenire — giacchè l'ultima parola spetterà a lei, trattandosi di modificare il patto fondamentale della sua istituzione; — per conto mio esprimo il desiderio, condiviso da tanti altri soci, che la condizione contenuta nella succitata legge, e che si considera più nociva che utile all'Istituto che si vuol beneficiare, venga dichiarata, dalle Autorità stesse che l'hanno sancita, sospesa ne' suoi effetti.

Sarò un pessimista, m'ingannerò ne' miei giudizi; forse nel caso concreto le cose non andrebbero alla peggio, come io ne pavento; ma starebbe sempre il principio di non dare a Cesare ciò che non gli appartiene. Lo Stato — sia poi federale o cantonale — quando vuol troppo diventa « una piovra (la figura è d'un giornale politico ticinese) che stende l'un dopo l'altro sopra di noi i suoi tentacoli per soffocarci al suo seno, sotto pretesto di volerci riscaldare e rinvigorire ».

Così la pensa e così la dice

Un Socio fondatore.

La statistica dell'istruzione in Francia.

(Cont. v. n. prec., pag. 199) (1).

14. *Rapporto tra il numero degl'istitutori e delle istitutrici pubbliche e gli scolari, gli abitanti ecc.* Un Istituto pubblico su 49 fanciulli da' 6 a' 13 anni. Una istitutrice pubblica su 66 fanciulle da' 6 a' 13 anni.

	maestri		maestre	
	Laici	Congreg.	Laiche	Congreg.
Su 100 maestri titolari e aggiunti	40,69	2,74	13,89	13,59
Su 100 maestre titolari e aggiunte	85,18	14,81	40,74	59,25
Su 100 titolari sono forniti di patente	—	—	49,15	11
— — non son forniti di patente	—	—	1,38	38,44
Su 100 aggiunti-patentati.	48	4,70	17, 53	6,06
— — — non patentati.	11,76	35,52	4,70	71,70
Su 10,000 abitanti.	10,71	1,86	3,71	5,40
Su 100 membri del corpo insegnante	57,85		42,04	

15. *Asili d' Infanzia.* Totale delle sale di asilo, 4,147; delle quali 2,785 pubbliche e 1362 libere; 838 laiche, e 3,309 congreganiste, 908 a pagamento e 3,239 gratuite. Per 1,000 fanciulli da 4 a 6 anni, vi sono 3,1 sale di asilo.

Il personale insegnante degli asili raggiunge il numero di 6,223 persone. Di esse 4,101 sono direttrici, e 2122 sotto-direttrici; 1,176 laiche, e 5047 congreganiste; 1258 fornite di brevetto e 4,965 no. Di queste ultime 3,154 direttrici e 1,094 sotto-direttrici avevano la solita lettera di obbedienza.

Gli allievi furono 420,110 negli asili pubblici; 111,967 nei liberi; 532,077 in totale. Di questi 260,159 bambini, e 271,918 bambine; 95,729 negli asili laici e 436,357 ne' congreganisti.

16. *Alunni iscritti.* Erano iscritte ne' registri:

Suole pubbliche	{	Maschi . . . 2,197,652	}	= 3,823,348
		Femmine. . . 1,625,696		

(1) Nel numero precedente, citando l'autore di questi dati statistici, per errore tipografico si è stampato semplicemente *Berti*, invece di *Piolo Bert* alla Camera di Francia.

Scuole libere aventi luogo di pubbliche	{	Maschi . . . 15,030	}	= 142,197 (1).
		Femmine. . . 127,167		
Scuole libere	{	Maschi . . . 164,119	}	= 670,677 (2).
		Femmine. . . 506,558		
Fra tutte le scuole	{	Maschi . . . 2,400,882	}	= 4,716.935.
		Femmine. . . 2,316,053		

17. *Rapporti percentesimali della frequenza degli alunni.* Su 100 alunni iscritti alle scuole nel 1876-77:

- a) erano nelle scuole pubbliche (46 maschi, e 35 femmine) 81
- b) erano nelle libere aventi luogo di pubbliche (3 fem.^e) 3
- c) erano nelle libere (4 maschi, 12 femmine) . . . 16
- d) erano distinti per sesso nella proporzione di 50,9 m. e 49,1 femmine.

Su 100 fanciulli da' 6 ai 13 anni:

- a) iscritti in un istituto d'istruzione primaria. . . . 85
- b) iscritti in un istituto qualunque d'istruzione . . . 88

Su 100 fanciulle da' 6 ai 13 anni:

- a) iscritte in un istituto d'istruzione 84

Su 100 fanciulli de' due sessi:

- a) iscritti in una scuola pubblica. 68
- b) — in una scuola elementare qualunque . . . 83
- c) — in un istituto d'istruzione primaria di qualunque grado 85
- d) — in un istituto primario e secondario qualunque 86

Su 100 fanciulli di età da' 4 a' 6 anni:

- a) frequentano gl'istituti d'istruzione: maschi 65,37; femmine 75,48; maschi e femmine 70,36.

Su 100 fanciulli superiori all'età scolastica (13 a 16 anni): frequentano le scuole elementari: maschi 31,71; femmine 25,56; maschi e femmine, 28,18.

18. *Numero degli allievi in rapporto a quello de' maestri.* Gli scolari iscritti in media furono:

(1) Di questi ultimi sono iscritte nelle scuole laiche 15,474, e nelle congreganiste 126,723. Su 100 alunni, 10 sono istruiti nelle scuole laiche e 90 nelle congreganiste.

(2) Di questi erano iscritti 245,395 nelle laiche e 425,282 nelle congreganiste. Su 100 allievi delle scuole libere, 63,4 frequentavano le scuole congreganiste nel 1877.

per ogni scuola pubblica rurale	{	maschile.	55
		femminile	50
		mista	38
per ogni scuola pubblica urbana	{	maschile.	150
		femminile	123
per ogni classe delle scuole	{	laiche.	39
		congreganiste. .	41.

19. *Frequenza effettiva.* Su 100,000 abitanti v'era una media di 1,742 (880 maschi, e 862 femmine) fanciulli da 5 a 15 anni. Di essi erano iscritti nelle scuole pubbliche 1,072, nelle libere 209, nelle scuole in genere 1,281 (657 maschi e 624 femmine). Erano presenti alle scuole in media: nelle scuole pubbliche 800; nelle libere 190; nelle scuole in genere 987 (486 m., 601 f.).

(*Continua*)

Legati a favore dell'educazione.

1. Toni Teresa vedova fu Giacomo di Caveragno — con testamento pubblico 19 luglio 1873, lasciò alla scuola femminile del suo comune fr. 500.
2. Regazzoni Paolo fu Ant. di Lugano — testam. olografo 10 febbrajo 1878 — tutta la sua sostanza all'asilo infantile di Lugano.
3. Col. Luigi Rusca — test. olografo 27 maggio 1878 — lega fr. 1000 all'asilo infantile di Locarno, e fr. 1500 alla Società di M. S. fra i docenti ticinesi.
4. Carolina ved. fu dott. Giacomo Pioda di Locarno (nata Bazzi di Brissago) — testam. mistico 12 dicembre 1877 — lascia fr. 500 al Giardino d'infanzia di Brissago.
5. De-Gasparis Gaspare fu Gio. Gius. di Bignasco — testamento noncup. 5 aprile 1879 — fr. 200 alla scuola del suo comune.
6. Ressiga don Giov. di Fusio — test. olografo 7 novembre 1877 — dopo la morte di sua sorella e del fratello — tutta la sua sostanza d'ogni genere, loro assegnata in temporaneo usufrutto, sarà costituita in fondo capitalizio, il cui annuo prodotto s'impiegherà per coadiuvare agli studi di qualche adolescente di sufficiente attitudine, di buoni costumi e belle speranze ecc.

7. Andrea Simeoni di Ravecchia — testam. e codicillo olografo
1° settembre 1870 — all'Asilo di Bellinzona fr. 1000 — al-
l'Istit. del Sonnenberg fr. 1000 — ed al Municipio di Bel-
linzona, per uso del Ginnasio, i suoi libri coi relativi scaffali.
(*Foglio Off.* n.° 17 del 1881).
8. Paleari Lucietta di Morcote: test. ologr. 24 luglio 1873 —
fr. 1000 all'Asilo infantile di Morcote.
9. Cantoni Michele di Mugena: test. mistico 19 gennajo 1881
— fr. 100 alla scuola di Mugena.
10. Fiori Adelina di Novaggio maestra: test. mistico 30 ago-
sto 1881 — fr. 100 per un Asilo infantile in Novaggio, quando
venisse fondato.
11. Nava Pietro di Mendrisio: test. pubblico 27 settembre 1881
— fr. 50 all'Asilo infantile di Mendrisio.
(*Foglio Off.* n.° 20 del 1882).
-

Lo scioperato.

Nella taverna c'è un tanfo di vino,
Un baccáno, un vociar rauco, confuso,
E tratto tratto, per non perder l'uso,
Qualche bestemmia, che non è in latino.
Un ubbriaco sta col capo chino
Tenendo il gotto pien nel pugno chiuso:
Lo guata, ghigna, poi si frega il muso
E in un sorso lo cola: « Puh! un quartino!
Ehi, oste! — grida — un altro mezzo e buono,
Presto, balordo! Perchè son stracciato
Credete forse che siam gente grame?...
(Fa tintinnare i soldi) Eh, che ci sono! »
Lui gode; e, nel tugurio desolato,
La moglie pensa al disonor, per fame.

ANTONIO PASTORE.

CRONACA.

ESAMI. — Gli esami finali delle scuole maggiori avranno
luogo col seguente ordine:

Nel Sopraceneri:

Ambri-sotto, maschile, 17 luglio; — Airolo, maschile, 18; —
Faido, mas. 19, fem. 20; — Giornico, mas. 21; — Biasca, ma-

schile 22, fem. 24; — Malvaglia, mas. 25; — Ludiano, mas. 26; — Dongio fem. 27; — Castro, mas. 28; — Bellinzona, fem. 29 e 31; — Locarno, fem. 1 e 2 agosto; — Loco, mas. 3; — Cevio, mas. 4, fem. 5.

Nel Sottoceneri:

Riviera, mas. 17 luglio; — Tesserete, mas. 18, fem. 19; — Maglio di Colla, mas. 20; Bedigliora, fem. 21; — Curio, mas. 22 e 24; — Sessa, mas. 25; Agno, masch. 26 e 27; — Lugano, fem. 28 e 29; Stabio, mas. 31; — Mendrisio, fem. 1 e 2 agosto; — Chiasso, mas. 3.

Gli esami alle scuole normali ebbero luogo nella prima settimana del mese corrente.

SEMINARIO DI POLLEGIO. — Un avviso del sac. Gio. Battista Martinoli, curato di Ludiano, e futuro direttore del Seminario di Pollegio, ci fa conoscere, che questo istituto verrà riaperto entro il prossimo novembre e possibilmente col giorno 6 di detto mese. — L'insegnamento abbraccerà il corso letterario ginnasiale. — La durata dell'anno scolastico sarà, di regola, di mesi 8 $\frac{1}{2}$. — *Gli attuali intestiti di alunnato o di parte di alunnato*, i quali non hanno ancora superate tutte le classi ginnasiali, per continuare a fruire del beneficio alunnare *dovranno entrare nell'Istituto di Pollegio*, salve sempre, quanto agli studi superiori, le disposizioni delle rispettive fondazioni. — Ecco soddisfatto il desiderio delle Tre Valli: il seminario de' maestri ritorna seminario di chierici.

CONTO-RESO GOVERNATIVO. — Colla fine di giugno è stato pubblicato il Conto-reso del Dipartimento di pubblica Educazione col ramo Culto. Ci fornirà materia ad osservazioni e note, che verremo esponendo nell'*Educatore* quando lo permetta lo spazio. — Intanto notiamo che un voto, espresso anche da noi, venne esaudito: nel Conto-Reso fu fatto posto all'*Elenco dei Maestri* di tutto il Cantone, che furono in carica nell'anno 1881-82.

UNIVERSITÀ E POLITECNICO. — L'università di *Basilea* conta attualmente 266 *studenti*, dei quali 67 in teologia, 42 in diritto, 86 in medicina e 71 in filosofia. — Quella di *Berna* ne conta 440, di cui 230 bernesi, 120 svizzeri d'altri cantoni, e 60 stranieri. Il numero dei professori è più di 80. Trenta giovanette

frequentano pure i corsi dell'università, il cui rettore è il signor Hilty, dei Grigioni, professore di diritto pubblico generale svizzero e cantonale.

Al *Politecnico* furono testè nominati professori dal Consiglio federale i signori Schottki dell'università di Breslavia per la cattedra di matematica, e dott. Buehler, ispettore forestale in Baindt presso Weingarten (Würtemberg) per quella delle scienze forestali.

LE COMMISSIONI ESAMINATRICI. — Mentre i fogli officiosi ed ufficiali portano a cielo le Commissioni d'esami del nuovo sistema, e ne magnificano l'ordine, la perfezione ecc. ecc.; un testimonio che intervenne agli esami del Ginnasio di Bellinzona ci riferisce, che quella Commissione non trovò fra i suoi spettabili Membri chi potesse dare esami di Algebra, uno dei rami più importanti del Programma. Ond'è che si dovette ricorrere, con poca edificazione della scolaresca, per un perito aggiunto, al Dipartimento di Pubblica Educazione, il quale si affrettò a delegare un beneviso supplente fra gli impiegati delle Pubbliche Costruzioni. — Evviva l'organizzazione modello!

I DANNI DELL'ACCOOL. — Da documenti degni di fede risulta che l'alcool in media uccide nella Svizzera 2889 persone all'anno: che il consumo annuo che se ne fa ammonta a 150 milioni: che la metà dei detenuti delle case penitenziarie di Berna, Thorberg, Lenzburg, S. Gallo e Neuchâtel erano dediti alla ubbriachezza, e che il 25 per 100 di questi detenuti avevano dei genitori parimenti dediti alle bevande spiritose. Insomma, il consumo dell'alcool sarebbe così costato alla Svizzera in 25 anni tre miliardi e settecento milioni di franchi, e vi avrebbe uccisi 71,000 uomini! senza tener conto dei danni materiali e morali che non ponno contarsi.

Concorsi scolastici.

Comune	Scuola	Docenti	Durata	Onorario	Scadenze	F. O.
Meride	maschile	maestro	10 mesi	fr. 700	10 luglio	N. 26
Vogorno	"	"	6 »	" 500	10 agosto	" 27
"	femminile	maestra	6 »	" 400	" "	" "
Comologno	maschile	maestro	6 »	" 500	" "	" "
Bellinzona	fem. cl. I	maestra	10 »	" 672	15 »	" "
"	fem. cl. II	"	10 »	" 672	" "	" "